



PARTITO DEMOCRATICO
Unione del Friuli Venezia Giulia
Assemblea Regionale

Regolamento per l'elezione dei segretari e delle assemblee regionali, provinciali e cittadine, e dei segretari e dei direttivi dei circoli.

Approvato dall'Assemblea Regionale del 15 giugno 2018

Premesso

- Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia promuove la fase congressuale del rinnovo degli organi dirigenti del Partito a livello regionale e territoriale, ispirandosi ai criteri della più ampia partecipazione degli iscritti ed elettori;
- Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia pone il proprio percorso congressuale come occasione per la discussione, il confronto e l'elaborazione di programmi e progetti per la dimensione regionale e territoriale, nonché come occasione di contributo per il PD nazionale;
- Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia interpreta il proprio percorso congressuale seguendo modalità che coinvolgano i diversi soggetti del mondo sociale, politico e culturale, interessati a perseguire i principi indicati nel Manifesto fondativo del Partito Democratico e di tutela e valorizzazione della specialità regionale, di promozione dei valori di inclusione, interculturalità, plurilinguismo, di valorizzazione dei processi di integrazione politica, economia e culturale nell'ambito dell'Unione Europea (art. 1 Statuto PD FVG);
- La Commissione Congressuale Regionale cura le diverse fasi congressuali, anche in riferimento all'organizzazione di incontri per iscritti e per elettori, prima del deposito delle candidature.

Titolo I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 Convocazione del procedimento elettorale

1. La Convenzione regionale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia di norma è convocata dalla Commissione Congressuale regionale per **venerdì 16 novembre 2018**. Essa si svolge sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario regionale e del confronto sulle linee politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto.

2. La data di svolgimento delle Primarie per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale è fissata per il giorno **domenica 2 dicembre 2018**.

Art. 2 Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo

1. I congressi di circolo per l'elezione dei Segretari e del direttivo di circolo, per l'elezione dei componenti l'assemblea provinciale e del Segretario provinciale si svolgono in contemporanea con le riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario regionale nel periodo compreso **fra giovedì 25 ottobre e martedì 13 novembre 2018**. È facoltà delle Commissioni Congressuali Provinciali, su motivata richiesta del Segretario di Circolo, consentire che l'Assemblea per il solo rinnovo del Segretario e del Direttivo di Circolo avvenga in separata sessione da celebrarsi comunque entro il 13 novembre 2018.

2. Hanno elettorato attivo e passivo tutti coloro che risultano regolarmente iscritti al 31 dicembre 2017, che rinnovino l'iscrizione all'apertura delle assemblee di circolo, nonché i nuovi iscritti 2018 entro la data di approvazione del presente regolamento.

3. I nuovi iscritti – ivi compresi quelli registratisi online o con Pd live - registrati nell'Anagrafe degli iscritti dopo l'approvazione del presente Regolamento ed **entro il 10 ottobre 2018** hanno elettorato attivo, possono essere eletti quali componenti di organi collegiali a tutti i livelli e alle cariche monocratiche solo a livello di circolo.

5. La Commissione regionale ha l'obbligo di fornire ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti alla data del 10 ottobre 2018.

6. La Commissione Provinciale provvede alla certificazione degli iscritti alla data sopraindicata **entro il 14 ottobre 2018** e nomina, d'accordo con il delegato della Commissione Regionale, un garante per ogni riunione di circolo.

Art. 3 Commissione Congressuale Regionale.

1. Il Congresso Regionale è guidato dalla Commissione Congressuale Regionale.

La Commissione regionale è formata da 9 componenti e viene eletta, nel rispetto della parità di genere, dall'Assemblea Regionale e deve:

- a) organizzare eventi ed incontri propedeutici al percorso congressuale, aperti sia a iscritti che a elettori;
- b) formalizzare l'accettazione delle candidature a Segretario Regionale;
- c) certificare a livello regionale i risultati delle riunioni di Circolo;
- d) convocare la Convenzione regionale;
- e) formalizzare l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- f) certificare i risultati delle Primarie del 2 dicembre 2018 e proclamare gli eletti all'Assemblea regionale.

2. La Commissione Regionale è autorizzata a anticipare e/o differire la data delle Primarie fissata per il 2 dicembre 2018 nonché il calendario e le modalità degli adempimenti, nel solo caso di contemporanea convocazione del Congresso Nazionale entro la fine del 2018 o di elezioni politiche anticipate, adeguando le disposizioni del presente Regolamento a quelle del Regolamento nazionale.

3. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissione si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

4. La Commissione regionale nomina per ognuna delle federazioni provinciali presenti nella regione un delegato della Commissione stessa che affiancherà la Commissione provinciale.

5. La Commissione regionale è integrata da un rappresentante per ciascun candidato/a.

6. I componenti delle Commissioni regionali non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a segretario regionale e all'assemblea regionale.

7. I componenti della Commissione Congressuale Regionale fanno parte automaticamente e di diritto dell'Assemblea regionale.

Art. 4. Commissione Provinciale elettorale

1. La Commissione provinciale elettorale, in collaborazione con il Segretario Provinciale, sovrintende alle operazioni elettorali a livello provinciale, comunale e di circolo e viene nominata dalla Assemblea/Direzione Provinciale **entro il 15 settembre 2018**. La sede della Commissione è presso la sede provinciale.

2. La Commissione Provinciale individua le modalità di massima divulgazione e conoscenza di tutti gli adempimenti elettorali e delle modalità di voto.

3. La Commissione Provinciale, sentito il Segretario Provinciale, predisponde tutta la normativa operativa ed il materiale elettorale.

4. La Commissione Provinciale per il Congresso è formata, nel rispetto della parità di genere, da un minimo di 5 componenti ed un massimo da 9. La Commissione è integrata da un rappresentante per ciascun candidato a segretario provinciale.

5. I componenti delle Commissioni provinciali non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a segretario provinciale e all'assemblea provinciale.

6. I componenti delle Commissioni provinciali fanno parte automaticamente e di diritto dell'Assemblea provinciale.

Titolo II - Norme per l'elezione del segretario/a e dell'assemblea regionale

Art. 5 Composizione dell'Assemblea regionale

1. L' Assemblea regionale, come da art. 15 dello Statuto Regionale, è formata da centoventi componenti, dal Segretario regionale e dai candidati non eletti alla carica di Segretario regionale ammessi all'elezione diretta ai sensi del presente regolamento.

2. Alle riunioni partecipano, qualora non siano stati eletti, con solo diritto di parola:

- a) i Segretari provinciali;
- b) il Segretario dell'organizzazione giovanile regionale;
- c) i parlamentari e i consiglieri regionali iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia;

- d) i componenti dell'Assemblea nazionale del Partito Democratico eletti nel Friuli Venezia Giulia;
- e) i membri della Segreteria e della Direzione regionale;
- f) i Sindaci dei comuni capoluogo, il Presidente della Regione e i componenti della Giunta regionale, qualora iscritti al Partito Democratico;
- g) la responsabile della Conferenza delle donne democratiche;
- h) il coordinatore del Coordinamento degli sloveni;
- i) il coordinatore del Coordinamento degli elettori immigrati
- l) i componenti la Commissione congressuale regionale.

Art. 6 Presentazione delle candidature a Segretario regionale

1. Entro le ore 18,00 del 15 ottobre 2018 vengono depositate presso la Commissione Congressuale Regionale le candidature alla Segreteria regionale insieme ad un documento con le linee politico-programmatiche del candidato.
2. Tutte le candidature devono essere sottoscritte: da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea regionale uscente, oppure da un numero di iscritti al 10 ottobre 2018 compreso tra 150 e 250, distribuiti in almeno la metà delle federazioni provinciali presenti nella regione.
3. La Commissione Congressuale Regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità dei diritti. La Commissione Congressuale Regionale organizza incontri e dibattiti, fino all'avvio della fase delle Convenzioni.
4. L'ordine delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato dalla Commissione regionale.

Art. 7 Convenzione regionale

1. La eventuale Convenzione regionale è convocata dalla Commissione Congressuale Regionale.
2. Sono ammessi alle primarie per l'elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti, purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province o federazioni territoriali.

Art. 8 Elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale

1. I componenti l'Assemblea Regionale sono eletti in collegi che corrispondono alle federazioni provinciali.
2. In ciascun Collegio può essere presentata una o più liste collegate a ciascun candidato alla segreteria regionale. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei Collegi della Circoscrizione regionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 2% degli iscritti certificati in ciascun Collegio. Si può sottoscrivere una sola lista per Circoscrizione regionale.
4. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione Congressuale Regionale entro le ore 18,00 di lunedì 19 novembre 2018. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste la Commissione Congressuale regionale accetta l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale. Le liste presentate devono rispettare l'alternanza di genere.
5. La Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predisponde il modello di scheda per ciascun Collegio.
6. La Commissione Congressuale Regionale, unitamente ai rappresentanti dei candidati, entro il 19 novembre 2018 determina il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica.
7. L'elettorato **passivo** è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe **alla data del 10 ottobre 2018**.
8. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste.
9. **Primarie: Si vota dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 2 dicembre 2018.**
10. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale, che viene immediatamente trasmesso alla Segreteria provinciale la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei collegi, li trasmette alla Commissione Congressuale Regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione Congressuale Regionale, conclusa la procedura di

attribuzione di tutti i seggi spettanti, proclama eletti i componenti dell'Assemblea Regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

11. I membri dell'Assemblea Regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.

Art. 9 Diritto e modalità di voto

1. Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale, oltre agli iscritti, tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all'art. 2, comma 3 dello Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

2. La Commissione Congressuale regionale predisponde le modalità di pre-registrazione per cittadini non residenti ma domiciliati nel territorio regionale o extracomunitari.

3. La Commissione Congressuale regionale predisponde il modello per la registrazione degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza dell'elettore e un eventuale indirizzo di posta elettronica. Il modello della registrazione contiene altresì l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico.

4. Ogni elettrice ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuta/o a devolvere un contributo di due euro destinato al territorio.

5. Gli iscritti al Partito Democratico, in regola col tesseramento, non sono tenuti al versamento del contributo di due euro, e sono automaticamente iscritti all'Albo delle elettrici e degli elettori.

6. L'elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale.

Art. 10 Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario

1. La Commissione Congressuale Regionale, acquisiti tutti i verbali circoscrizionali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni.

2. L'Assemblea Regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge il proprio Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui il quorum non venga raggiunto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di presidente dell'Assemblea regionale vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall'Assemblea.

4. Il Presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Congressuale Regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale.

5. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

6. I candidati alla carica di Segretario regionale, che non risultino vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio, entrano – a titolo personale – a far parte dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per l'elezione e/o la sfiducia del Segretario.

Titolo III - Norme per l'elezione del segretario/a e dell'assemblea provinciale

Art. 11 Composizione dell'Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale dell'Unione Provinciale di Udine è composta da 100 componenti eletti ed elette, dai candidati alla carica di segretario provinciale e dai componenti e dalle componenti di diritto come definiti dallo Statuto Regionale. Le Commissioni provinciali di Gorizia e Pordenone stabiliscono entro il 15 settembre 2018 il numero dei componenti delle rispettive assemblee provinciali composta tra 40 e 120.

2. L'elezione dei e delle componenti dell'Assemblea provinciale viene determinata sulla base di liste di collegio collegate al candidato-candidata Segretario. I circoli della Provincia di Udine sono raggruppati in 10 collegi corrispondenti alle UTI presenti nel territorio. Le Commissioni provinciali di Gorizia e Pordenone stabiliscono entro il 15 settembre 2018 il numero dei collegi/circoli elettorali e la loro composizione.

Art. 12 Modalità di presentazione della candidatura a Segretario/a Provinciale

1. Le candidature alla carica di Segretario/a provinciale, unitamente al programma del candidato/a, vengono depositate presso le Commissioni provinciali entro **le ore 18.00 del 15 ottobre 2018**. Tutte le candidature segretario devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti certificati iscritti al 10 ottobre 2018.

2. La Commissione provinciale cura la pubblicazione del programma presentato e assicura a tutte le candidature eguale dignità e piena parità di diritti.

3. L'ordine delle candidature sarà assunto per sorteggio, quale ordine di identificazione nel corso di tutte le fasi elettorali.

Art. 13 Ripartizione provinciale dei seggi dell'Assemblea provinciale e modalità di presentazione delle liste

1. Ogni Commissione Provinciale determina, entro il 30 settembre 2018, la ripartizione territoriale dei componenti elettivi dell'Assemblea provinciale, sulla scorta dei criteri regolamentari definendo il numero dei seggi spettanti a ciascun collegio.

2. La ripartizione dei seggi è effettuata proporzionalmente per il 50% sulla base della media delle iscritte e iscritti 2016 e 2017 e per il restante 50% sulla base dei voti ricevuti dal PD nelle elezioni regionali del 29 aprile 2018.

3. In ciascun collegio, a ciascun candidato/a alla Segreteria, può essere collegata una o più liste. La composizione di ogni lista deve rispettare il principio dell'alternanza di genere. Non si può essere candidati in più di un collegio. Ciascuna lista può prevedere da un minimo di 1 candidato/a fino a un numero di candidati/e pari ai seggi assegnati al collegio per l'assemblea provinciale.

4. Le liste dei candidati all'Assemblea provinciale debbono essere presentate **entro le ore 18,00 del 19 ottobre 2018**. Le Commissioni provinciali, nelle province in cui i collegi coincidono con i circoli, possono prorogare il termine di presentazione delle liste di collegio/circolo fino all'inizio della rispettiva assemblea di circolo.

5. Esaurite le verifiche di cui al comma 3, la Commissione provinciale predisponde 3 modelli di scheda per le votazioni in ciascun circolo del:

a) Segretario/a e Assemblea provinciale;

b) Segretario/a e Direttivo di circolo;

c) e per Udine: Segretario/a e Assemblea comunale di Udine.

I risultati delle votazioni saranno registrati su apposito verbale predisposto dalla Commissione provinciale.

TITOLO IV - NORME PER ELEZIONE DEL SEGRETARIO/A E DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DI UDINE, DEL SEGRETARIO/A E DEL DIRETTIVO DI CIRCOLO

Art. 14 Composizione dell'assemblea comunale di Udine

1. L'Assemblea comunale è composta da 60 componenti eletti ed elette e dai e dalle componenti di diritto come definiti dallo Statuto Regionale e dai regolamenti organizzativi.

2. La ripartizione dei seggi spettanti a ciascun circolo sarà stabilita, sulla base della media del tesseramento 2016/2017, dalla Direzione cittadina in accordo con la Commissione provinciale entro il 30 settembre 2018.

Art. 15 Modalità e termini di presentazione della candidatura a Segretario/a comunale di Udine e delle liste per l'assemblea comunale

Le candidature alla carica di Segretario comunale di Udine, unitamente al programma del candidato, e alla lista collegata, vengono depositate presso la Commissione provinciale di Udine **entro le ore 18.00 del 15 ottobre 2018**.

Tutte le candidature devono essere sottoscritte da almeno 25 iscritti/e certificati iscritti al 10 ottobre 2018.

2. La Commissione provinciale cura la pubblicazione del programma presentato e assicura a tutte le candidature eguale dignità e piena parità di diritti.

3. L'ordine di presentazione delle candidature sarà assunto come ordine di identificazione nel corso di tutte le fasi elettorali.

4. Le liste per l'Assemblea comunale devono essere presentate **entro le ore 18,00 del 19 ottobre 2018**. In ciascun circolo, a ciascun candidato/a alla Segreteria, può essere collegata un'unica lista,

o più liste nel caso di candidature segretario unitarie. La composizione di ogni lista deve rispettare il principio dell'alternanza di genere. Ciascuna lista può prevedere un minimo di 1 candidato/a fino a un numero di candidati/e pari ai seggi assegnati al Circolo. Nessuno può essere candidato o candidata in più Circoli o in più liste.

Art. 16 Modalità e termini di presentazione delle candidature a Segretario/a e ai Direttivi di circolo

1. La presentazione delle candidature a Segretario/a e ai Direttivi di Circolo avviene entro la mezz'ora successiva all'inizio del Congresso di Circolo.
2. Per concorrere all'incarico di Segretario/a di circolo è sufficiente l'autocandidatura.
3. In ciascun circolo, a ciascun candidato/a alla Segreteria, possono essere collegate una o più liste. La composizione di ogni lista deve rispettare il principio dell'alternanza di genere. Ciascuna lista può prevedere da un minimo di 1 candidato/a fino a un numero di candidati/e pari ai seggi assegnati al Direttivo. Nessuno può essere candidato in più Circoli o in più liste.
4. All'atto della presentazione, ciascuna lista, previa accettazione anche orale del collegamento da parte del candidato/a Segretario, indicherà a quale candidato/a è collegata.

Art. 17 Composizione dei direttivi dei Circoli

1. Il numero dei componenti eletti del Direttivo del Circolo è stabilito dall'Assemblea di Circolo, anche in base alle disponibilità presenti, sino ad un massimo di:
 - 5 componenti per Circoli e realtà locali fino ai 20 iscritti
 - 7 componenti per Circoli e realtà locali fino ai 30 iscritti
 - 9 componenti per Circoli e realtà locali fino ai 50 iscritti
 - 13 componenti per Circoli e realtà locali fino a 100 iscritti.
 - 15 componenti per Circoli e realtà locali oltre i 100 iscritti.
2. Per i circoli con numero di iscritti e iscritte inferiori a 10, il Direttivo è composto dal Segretario/a e da un vicesegretario/a nominato dal Segretario/a di Circolo.

TITOLO V - NORME COMUNI A TUTTI I LIVELLI TERRITORIALI

Art. 18 Svolgimento delle Assemblee di Circolo

1. Le Assemblee si svolgono in forma pubblica e il diritto di parola deve essere assicurato anche a quanti inseriti nell'Albo degli elettori e elettrici.
2. Nella Convocazione va stabilito l'orario d'inizio dell'Assemblea e l'orario d'inizio e chiusura delle votazioni.
3. Oltre alle operazioni di voto, le Assemblee devono comprendere un tempo dedicato al dibattito per affrontare ogni aspetto relativo all'attività del PD sul territorio.
4. Il/La Presidente in apertura illustra ai presenti le modalità di svolgimento dell'Assemblea e i relativi compiti. Si provvede quindi alla formazione del seggio elettorale. Seguono la presentazione delle mozioni dei candidati segretari/e, delle liste ed il dibattito.

Art. 19 Operazioni di voto

1. Conclusa la discussione generale si passa alla votazione dei candidati/e e delle liste collegate. Le operazioni di voto, in ogni caso, non potranno avere inizio prima dell'illustrazione delle candidature. È compito dell'assemblea stabilire l'orario di chiusura delle votazioni; va assicurata, comunque, l'apertura del seggio per almeno 1 ora.
2. Le operazioni di spoglio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Vengono prima scrutinate le schede per l'elezione della Convenzione regionale e, successivamente, quelle per l'elezione del Segretario/a e dell'Assemblea Provinciale e quelle per il Segretario/a e l'Assemblea dell'Unione Comunale; infine le schede per il Segretario/a e il Direttivo di circolo.
3. Viene quindi redatto il verbale, in duplice copia, che è immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale, unitamente alle schede di votazione, a eccezione di quelle utilizzate per l'elezione degli organi di Circolo.

Art. 20 Modalità di votazione

1. Si esprime il proprio voto tracciando un segno sulla lista collegata ad un candidato Segretario/a (regionale, provinciale, comunale, di Circolo), sul nome di uno dei candidati/e Segretario (regionale, provinciale, comunale, di Circolo) o su entrambe. Nel caso in cui il segno sia tracciato su più

candidati segretario, su più liste o su un candidato segretario e una lista a lui non collegata, il voto è da considerarsi nullo.

2. I voti espressi tracciando un segno solo sul nome del candidato/a Segretario vengono attribuiti anche alla lista ad esso collegata. Qualora in un circolo non sia presente una lista collegata al candidato/a Segretario provinciale e/o comunale il voto è considerato comunque valido.

3. Qualora, a livello di Circolo, non sia possibile predisporre in tempo utile schede prestampate con i nomi dei candidati/e Segretario e quelli delle liste collegate, si può esprimere il proprio voto:

a) scrivendo sulla scheda di votazione il nome della lista collegata ad un candidato/a Segretario; in questo caso viene attribuito un voto alla lista prescelta.

b) scrivendo sulla scheda di votazione sia il nome del candidato/a Segretario prescelto sia quello della lista ad esso collegata;

c) scrivendo solo il nome del candidato/a Segretario.

Articolo 21 Sistema elettorale

1. Il metodo di assegnazione dei seggi per la convenzione regionale è quello del quoziente naturale e più alti resti. Si calcolano i voti validi conseguiti da tutte le liste di candidati; la somma ottenuta si divide per il numero dei seggi da assegnare al Circolo. In questo modo si ottiene il "quoziente di circolo". Successivamente, si divide il numero dei voti ottenuti da ogni singola lista per il quoziente di circolo. La parte intera risultante da tale divisione rappresenta i seggi "interi" ottenuti da ogni lista. Se al termine di tale operazione restano ancora dei seggi da assegnare, gli stessi sono attribuiti alle liste che hanno i migliori resti. A parità di resti sui voti residui, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti residui. Qualora anche questo valore coincida, il seggio sarà assegnato per sorteggio.

2. Per l'assegnazione dei seggi del congresso provinciale si utilizza il metodo proporzionale "d'Hondt" secondo le procedure e i correttivi previsti dall'art 46) dello Statuto Nazionale

3. I componenti delle Assemblee provinciali, dell'Assemblea Comunale di Udine e dei Direttivi di Circolo vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista, nel limite dei seggi attribuiti alla lista in cui sono compresi.

4. I seggi vengono attribuiti alle liste partendo da quella collegata al candidato segretario che ha ottenuto il maggior numero di voti.

TITOLO VI – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Art. 22 Proclamazione degli eletti

1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 14, il/la Presidente della Commissione provinciale comunica i risultati del voto, proclama gli eletti/e all'Assemblea provinciale e comunale e proclama eletto alla carica di Segretario/a provinciale e di Segretario/a comunale il candidato/a collegato alla maggioranza assoluta di delegati all'Assemblea provinciale e comunale.

2. I candidati/e ai diversi organi vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.

3. Qualora più candidati/e abbiano ottenuto lo stesso numero di seggi, l'Assemblea provinciale e l'Assemblea comunale, nella seduta di insediamento, procedono al ballottaggio a scrutinio segreto tra i suddetti candidati/e.

4. Risulta eletto Segretario/a il candidato/a che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si ripete il ballottaggio.

Art. 23 Convocazione dell'Assemblea provinciale e comunale

1. Il/la Presidente della Commissione provinciale, sentito il neoeletto/a Segretario provinciale, convoca la prima riunione dell'Assemblea provinciale e comunale entro i quindici giorni successivi alla conclusione dei congressi provinciale e comunale.

2. L'Assemblea provinciale, sotto la presidenza provvisoria della Presidente o di altro/a componente della Commissione provinciale, elegge il/la Presidente dell'Assemblea provinciale e comunale. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea provinciale e comunale, e le relative modalità di voto, vengono proposte dalla Commissione provinciale ed approvate dall'Assemblea.

TITOLO VII - ELEZIONE DEL SEGRETARIO/A E DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DI UDINE

Art. 24 Attribuzione dei seggi dell'Assemblea comunale di Udine. Proclamazione degli eletti e del Segretario comunale di Udine

1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 22, la Commissione provinciale procede ad attribuire i seggi dell'Assemblea comunale di Udine e a proclamare gli eletti applicando le procedure analoghe a quanto previsto per il provinciale.

TITOLO VIII - ELEZIONE DEI SEGRETARI-SEGRETARIE E DEI DIRETTIVI DEI CIRCOLI

Art. 25 Attribuzione dei seggi dei Direttivi di Circolo. Proclamazione degli eletti ed elette e dei Segretari/e di Circolo

1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 20, la sezione elettorale procede ad attribuire i seggi del Direttivo del Circolo.

2. Il numero dei seggi da assegnare alla lista collegata a ciascun candidato/a Segretario di Circolo è ottenuto secondo le modalità dell'art. 21 comma 2.

Art. 26 Proclamazione degli eletti ed elette

1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 25, il/la Presidente della Sezione elettorale comunica i risultati del voto, proclama gli eletti/e al Direttivo del Circolo e proclama eletto/a alla carica di Segretario/a del Circolo la candidata/o collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo di Circolo.

2. Qualora nessun candidato/a Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, entro 15 giorni dallo svolgimento delle stesse, elegge il Segretario/a di Circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell'organismo. In caso di parità di voti, si ripete il ballottaggio.

TITOLO IX - LE GARANZIE CONGRESSUALI

Art. 27 Le garanzie

1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

2. La Commissione regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dal regolamento nazionale e dal regolamento regionale, a tutte le mozioni politiche.

3. Sulla base di quanto previsto dalle norme di cui agli articoli che disciplinano la campagna elettorale, stabilite dalla commissione nazionale di Garanzia, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d del Codice Etico.

Art. 28 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nel regolamento approvato per il Congresso Nazionale 2017.

Nel caso di approvazione del Regolamento per un Congresso Nazionale anticipato, prevalgono le norme nazionali e la Commissione Congressuale Regionale provvederà di conseguenza.

Art.29 Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di circolo e della Convenzione regionale vanno rivolte alla Commissione regionale, che decide in prima istanza entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione nazionale, che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di Garanzia territorialmente competenti.

Art. 30 Norme di salvaguardia

1. I candidati alla segreteria e all'Assemblea regionali si impegnano:

- a riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle elezioni primarie, come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;
- a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.

La Commissione nazionale e quella regionale intervengono con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente regolamento.